TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 36

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 42, 44 - 1°, 2° e 3°, comma - 50 e 62, modif

Assegni fissi ed eventuali.

Gli stipendi e le paghe, nonche' le indennita' fisse ed eventuali ed i soprassoldi di terra e di bordo spettanti ai sottufficiali (di carriera e di leva) ed agli altri militari del Corpo Reale equipaggi marittimi (volontari e di leva) sono stabiliti da disposizioni speciali.

La paga che le vigenti disposizioni assegnano ai secondi capi anziani, di cui al testo unico approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, s'intende attribuita ai secondi capi di cui al presente testo unico

La paga dei sottocapi brevettati e dei sottocapi volontari a premio che hanno ultimata la ferma complementare a premio di due anni e' di L. 7,30.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-36-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-42-44-1-2-e-3-comma-50-e-62-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it